

Senato della Repubblica V Commissione Bilancio

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate Avv. Ernesto Maria Ruffini

Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176

"Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"

A.S. 345

Roma, 28 novembre 2022

Sommario

Prer	messa	. 3
1.	Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti	. 3
2.	Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento	
enei	rgetico, nonché per l'accelerazione delle procedure	. 8
3.	Disposizioni finanziarie e finali	11

Premessa

Signor Presidente, Onorevoli Commissari,

desidero innanzitutto ringraziarvi per l'opportunità concessa all'Agenzia delle entrate di fornire il proprio contributo in merito ai contenuti del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (di seguito "Decreto Aiuti-quater" o "Decreto"), che è intervenuto con importanti misure di sostegno alle famiglie e agli operatori economici colpiti dagli effetti della crisi energetica in corso.

Dall'esame del testo normativo si possono individuare due principali aree tematiche:

- la prima, omogenea per contenuto e finalità, collocata nel Capo I (articoli da 1 a 7),
 rubricato "Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti";
- la seconda, rinvenibile al **Capo II** (articoli da 8 a 11), rubricato "Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure".

L'ultima parte del Decreto, il **Capo III** (articoli da 12 a 16), riporta, infine, "*Disposizioni finanziarie e finali*".

Si tratta, nel complesso, di un ventaglio di misure di sostegno economico di varia natura, alcune delle quali coinvolgono direttamente la competenza e l'attività dell'Agenzia delle entrate. Su queste ultime si focalizzerà la presente trattazione.

1. Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

Dall'inizio della crisi energetica si è registrato un costante intervento di sostegno pubblico alle famiglie e agli operatori economici, attraverso la previsione di agevolazioni finalizzate ad attenuare i pregiudizi economici derivanti dallo straordinario incremento dei prezzi dei prodotti energetici. Il Decreto Aiuti-*quater*, adottato in tale contesto, con le disposizioni del Capo I, per un verso, conferma misure di aiuto già esistenti e, per altro verso, ne introduce di nuove.

a) Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 (articolo 1)

Nel solco dei precedenti interventi di analogo tenore, l'articolo 1 del Decreto estende i crediti d'imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (cosiddetti *bonus* energetici) anche al **mese di dicembre 2022**. A tal fine, vengono confermati i presupposti e le aliquote previste dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 ("Decreto Aiuti-*ter*"), per i *bonus* energetici spettanti alle imprese per i mesi di ottobre e novembre 2022¹.

Nel dettaglio, per quanto riguarda **l'energia elettrica**, i crediti in commento sono riconosciuti:

- nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per l'energia acquistata ed effettivamente utilizzata dalle imprese cd. "energivore"² i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 (e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019; a tali imprese il bonus spetta anche sulla spesa per l'energia prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 e, in tal caso, viene determinato avendo riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media relativa al mese di dicembre 2022 del prezzo unico nazionale dell'energia;
- nella misura del 30 per cento alle imprese "non energivore" dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW sui costi riferiti alla componente energetica, sempre a fronte di un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento tra il terzo trimestre del 2022 e il medesimo periodo del 2019.

Per quanto concerne, invece, le spese per l'acquisto di **gas naturale**, destinato a usi energetici diversi da quelli termoelettrici, il credito è fissato in un'unica aliquota del **40 per cento**, sia per le imprese cosiddette "gasivore"³ sia per quelle "non gasivore", a condizione che il prezzo di riferimento⁴ del gas naturale acquistato per fini energetici diversi dagli usi termoelettrici - rilevato nel terzo trimestre del 2022 - abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno

¹ In particolare, per effetto del decreto Aiuti-*ter*, i crediti d'imposta energetici sono stati incrementati dal 25 al 40 per cento per le imprese "energivore" e dal 15 al 30 per cento per quelle "non energivore".

² Per tali si intendono le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

³ Per tali si intendono le imprese che operano in uno dei settori produttivi indicati nell'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

⁴ Calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).

I crediti d'imposta spettanti per l'acquisto sia dell'energia elettrica sia del gas naturale sono fruibili **entro il 30 giugno 2023** mediante compensazione nel modello F24, senza i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244⁵, e dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388⁶.

Per effetto del comma 3 dell'articolo 1 del Decreto, è **rinviato** alla medesima data del **30 giugno 2023** anche il termine ultimo per l'utilizzo dei **bonus** energetici riferiti ai mesi di **ottobre e novembre** 2022, nonché di quelli riferiti al **terzo trimestre 2022**, per i quali le norme istitutive⁷ avevano in origine stabilito, rispettivamente, i termini del 31 marzo 2023 e del 31 dicembre 2022.

I crediti d'imposta sopra indicati presentano alcune caratteristiche comuni, tra cui:

- l'irrilevanza ai fini della formazione del reddito d'impresa della base imponibile IRAP nonché del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, spese e altri componenti negativi di reddito (ex articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR);
- la cumulabilità con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che il cumulo non comporti il superamento dell'ammontare del costo sostenuto;
- la cedibilità ad altri soggetti, esclusivamente per intero, con possibilità di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia; in tali ipotesi, i cessionari, al pari degli originari beneficiari, devono fruire dei crediti acquisiti entro il termine del 30 giugno 2023.

In base al comma 6 dell'articolo 1, i beneficiari dei crediti d'imposta, compresi quelli relativi al terzo trimestre 2022, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del *bonus* non ancora utilizzato, l'importo dell'agevolazione maturata nel 2022. Per tale adempimento, le cui modalità di assolvimento devono essere definite con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni

⁵ Trattasi del limite annuo per l'utilizzo di crediti agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, fissato in 250 mila euro ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 4 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

⁶ Trattasi del limite massimo di compensabilità annua mediante modello F24, fissato attualmente in 2 milioni di euro dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

⁷ Articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 ("decreto Aiuti-*ter*"), e articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 ("decreto Aiuti-*bis*").

dalla data di entrata in vigore del Decreto (*i.e.* entro il 19 dicembre 2022), è stabilito il termine del 16 marzo 2023, in luogo della precedente scadenza fissata al 16 febbraio 2023 dall'articolo 1, comma 8, del Decreto Aiuti-*ter*.

b) Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (articolo 2)

Un secondo intervento in campo energetico è realizzato con l'articolo 2 del Decreto, che, tra l'altro, proroga l'applicazione dell'aliquota IVA al 5 per cento sul gas naturale usato per autotrazione (i.e. il metano). Il medesimo articolo 2 reca ulteriori disposizioni di carattere tributario, che, tuttavia, non coinvolgono le attività di competenza dell'Agenzia delle entrate. In particolare, viene disposta la proroga della riduzione delle accise gravanti su benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti e gas naturale usato per autotrazione dal 19 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.

c) Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette (articolo 3)

Con previsioni prive di carattere fiscale, ma finalizzate comunque ad alleviare l'eccezionale incremento dei costi dell'energia, l'articolo 3 (commi da 1 a 9) prevede la facoltà, per le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate, di richiedere la rateizzazione, fino ad un massimo di 36 rate, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale destinato a usi diversi da quelli termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

A tal fine, è prevista la presentazione di un'istanza al Ministero delle imprese e del *made in Italy* da parte delle imprese interessate (con modalità che saranno previste con decreto ministeriale); il Ministero nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza propone un piano di rateazione specificando le date di scadenza di ciascuna rata (da un minimo di 12 a un massimo di 36) e il tasso di interesse eventualmente applicato (che comunque non può essere superiore al saggio di rendimento dei Btp di pari durata). Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di versare, in un'unica soluzione, l'intero importo residuo dovuto.

Le imprese che aderiscono al piano di rateizzazione non possono fruire dei *bonus* energetici di cui all'articolo 1: è prevista, infatti, l'alternatività tra le due agevolazioni.

Al contempo, è previsto che Sace S.p.A. possa concedere alle imprese di assicurazione del ramo crediti e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione. Dall'altro lato, i fornitori, per le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica prestata dalla stessa Sace, alle condizioni e nei termini definiti dal primo "Decreto Aiuti" (articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50). La garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali è riconosciuta la rateizzazione a favore della stessa impresa o di altre del medesimo gruppo (se al momento della richiesta sono già stati distribuiti dividendi o riacquistate azioni l'impresa dovrà assumere l'impegno per i dodici mesi successivi). Inoltre, è richiesto che l'impresa aderente si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in Paesi extra-Ue.

Il comma 10 dell'articolo 3 novella l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 ("Decreto Aiuti-bis"), innalzando da 600 euro a 3 mila euro il limite del valore dei fringe benefit non tassabili in capo ai lavoratori dipendenti per l'anno 2022 ed estendendo tale agevolazione (in analogia a quanto previsto precedentemente dal decreto Aiuti-bis) anche alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Peraltro, il comma 10 in commento, intervenendo sempre sull'articolo 12, comma 1, del Decreto Aiuti-bis, precisa che la deroga all'articolo 51, comma 3, del TUIR ivi prevista riguarda solo la prima parte del terzo periodo di tale disposizione. Di conseguenza, in base alla previsione contenuta nella seconda parte del terzo periodo dell'articolo 51, comma 3, del TUIR e non derogata, in caso di superamento della soglia di esenzione, l'intero

0

importo dei benefit erogati è assoggettato a tassazione8.

⁸ I **commi da 11 a 14** dell'articolo 3 stabiliscono, infine, l'incremento di alcune risorse già stanziate con il Decreto Aiuti*ter* (articoli 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 144 del 2022), finalizzati alla concessione di contributi per far fronte all'incremento dei costi energetici, in favore di:

associazioni e società dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, cui si aggiungono CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e Sport e Salute S.p.A. (la dotazione è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro);

[•] enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali rivolti a persone con disabilità (la dotazione è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro);

2. Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure

Il Capo II del Decreto contiene disposizioni di natura agevolativa aventi diverse finalità. Per quanto di specifico interesse dell'Agenzia delle entrate, si commentano quelle in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 8) e di *Superbonus* (articolo 9).

a) Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento (articolo 8)

La disposizione istituisce, a favore dei soggetti passivi IVA tenuti alla **memorizzazione e trasmissione telematica dei dati sui corrispettivi giornalieri**⁹, un nuovo credito d'imposta finalizzato alla copertura dei costi sostenuti dai predetti operatori economici per l'adeguamento dei registratori di cassa telematici alla cd. "lotteria degli scontrini" di tipo istantaneo, prevista dall'articolo 18, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36¹⁰, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il *bonus* è pari al 100 per cento della spesa sostenuta nel corso del 2023, con un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio oggetto di adeguamento, e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (senza applicazione degli "ordinari" limiti annuali in materia di compensazioni di cui all'articolo 1, comma 53, legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 34 della legge n. 388 del 2000), a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la relativa fattura, a condizione che il pagamento sia stato eseguito con modalità tracciabile.

Anche in tal caso le modalità attuative della disposizione, ivi comprese quelle relative all'utilizzo, al controllo e al monitoraggio del credito d'imposta, vengono demandate a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni (e, dunque,

enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), organizzazioni di volontariato e associazioni
di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione dei registri esistenti, ONLUS iscritte alla relativa
anagrafe (la dotazione è raddoppiata, da 50 a 100 milioni di euro).

⁹ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si tratta dei soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

¹⁰ In particolare, tale disposizione, modificando, tra l'altro, l'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che «Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie».

entro il 18 gennaio 2023), finalizzato anche a consentire il rispetto del *plafond* complessivo di spesa, fissato dal Legislatore in 80 milioni di euro.

b) Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico (articolo 9)

L'articolo 9 innova la disciplina sostanziale in materia di cd. *Superbonus* dettata dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"). In particolare, per effetto della modifica apportata dal **comma 1** (del richiamato articolo 9) all'articolo 119, comma 8-*bis*, del Decreto Rilancio:

- il *Superbonus* conserva l'aliquota del 110 per cento solo per le spese sostenute entro l'anno in corso (2022), per decrescere al 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 (e, progressivamente, in base alle regole già in vigore, al 70 per cento per il 2024 e al 65 per cento per il 2025), per gli interventi agevolati effettuati¹¹:
 - dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche;
 - dalle ONLUS, dalle Associazioni di promozione sociale (APS) e dalle
 Organizzazioni di volontariato (ODV);
- per gli interventi su edifici unifamiliari e unità indipendenti site in edifici
 plurifamiliari da parte di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,
 arti e professioni, l'incentivo continua a spettare nella misura del 110 per cento
 anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (in luogo della precedente
 data del 31 dicembre 2022), a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati
 effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
- per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati dal 1° gennaio
 2023 sono riammesse al Superbonus nella misura del 90 per cento al verificarsi

• fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

¹¹ Resta fermo il *bonus* al 110 per cento per le spese sostenute:

[•] fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per i quali, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

delle seguenti **tre condizioni**:

- il contribuente è **proprietario** dell'immobile ovvero titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso;
- l'unità è adibita ad abitazione principale;
- il contribuente non supera, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, una soglia di reddito di riferimento fissata a 15 mila euro, che si calcola applicando uno specifico quoziente familiare appositamente introdotto. A tal fine, ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera b, del Decreto Aiuti-quater in commento), il reddito di riferimento si calcola dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa dal contribuente, dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o convivente e dai familiari di cui all'articolo 12 del TUIR, presenti nel nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 (familiari a carico), per un numero di parti, determinato secondo le modalità indicate nella Tabella 1-bis, allegata al Decreto Aiuti-quater in funzione del numero dei predetti soggetti.
- per gli interventi ammessi al Superbonus di cui al comma 10-bis dell'articolo 119
 del Decreto Rilancio, effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis, che
 svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari (ASP), la detrazione
 spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre
 2025.

Il **comma 2** dell'articolo 9 conferma l'aliquota del 110 per cento (fino al 2023) per i lavori in relazione ai quali, alla data del **25 novembre 2022**, risulti **effettuata** la comunicazione di inizio lavori asseverata (**CILA**) e, in caso di interventi su **edifici condominiali**, risulti adottata anche la **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, nonché per i lavori di abbattimento e ricostruzione degli edifici per i quali, sempre alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il **comma 3** autorizza la **spesa di 20 milioni di euro nel 2023** per la corresponsione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un contributo a favore delle persone fisiche in possesso del requisito reddituale per l'accesso al *Superbonus* sugli edifici unifamiliari, di cui ai nuovi

commi 8-bis e 8-bis.1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione di tale disposizione è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater.

Con il **comma 4** viene introdotta, infine, la possibilità di fruire dei **crediti** d'imposta non ancora utilizzati, derivanti dalle **comunicazioni di cessione o di sconto** in fattura **inviate** all'Agenzia delle entrate **entro il 31 ottobre 2022** in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio (*Superbonus*), in **dieci quote annuali** di pari importo, in luogo della originaria rateazione prevista per tali crediti¹². A tal fine, è previsto che il fornitore o il cessionario debbano inviare una preventiva **comunicazione telematica** all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento. La norma prevede che la quota di *bonus* non utilizzata nell'anno non potrà in ogni caso essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.

3. Disposizioni finanziarie e finali

Altre disposizioni di natura fiscale sono rinvenibili, da ultimo, nel Capo III del Decreto, rubricato "Disposizioni finanziarie e finali".

a) Esenzioni in materia di imposte (articolo 12)

Il comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Aiuti-quater dispone l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dalla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per le domande di contributi destinati ai soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza da parte delle autorità competenti, per i quali sussista un nesso di causalità con l'evento. L'esenzione permetterà di gestire più agevolmente i contributi erogati in concomitanza di emergenze ed eventi calamitosi, le cui domande potranno essere presentate in esenzione dall'imposta di bollo senza che occorrano, di volta in volta, specifiche previsioni ovvero chiarimenti di prassi.

_

¹² In particolare, ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, la ripartizione della detrazione avviene in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022.

b) Disposizioni in materia di sport (articolo 13)

Infine, con la previsione dell'articolo 13, viene fatto "slittare" al 22 dicembre 2022 il termine ultimo per effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti¹³ tributari e contributivi, relativi alle **ritenute alla fonte**, ai contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, all'IVA e alle imposte sui redditi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, aventi domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia e attive nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento¹⁴.

Grazie per l'attenzione.

¹³ Si precisa che i versamenti oggetto di sospensione possono riguardare i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022.

¹⁴ Si tratta, in sostanza, di un ulteriore differimento del termine dei versamenti già sospesi:

fino al 30 maggio 2022 per effetto dell'articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022);

fino al 31 agosto 2022 per effetto del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 ("Decreto Energia");

⁻ fino al 16 dicembre 2022 per effetto del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ("Decreto Aiuti").